



Parere del 22 dicembre 2011

Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dei componenti il Centro Studi Regione Sicilia dei Consulenti del Lavoro.

Oggetto: Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro in essere.

Il Rag. Lombardo Gino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1482, ha chiesto di conoscere il parere di questo CSR-Sicilia in materia di trasferimento della titolarità di contratti di lavoro da una società ad un'altra.

In particolare il quesito è il seguente:

"Si chiede se, in caso di trasferimento della titolarità di contratti di lavoro da una società ad un'altra si debba procedere con il licenziamento da una società e la successiva assunzione dei lavoratori presso la nuova società.

Si chiede, inoltre, se il trasferimento della titolarità di contratti di lavoro avviene nel momento della firma dell'atto di vendita oppure è possibile spostare (anche in presenza dell'atto di vendita) il passaggio al momento di effettiva messa a disposizione dei lavoratori da parte della società cedente."

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

L'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (11 gennaio 2008), ha comportato, fra l'altro, il nuovo obbligo di comunicare le avvenute modifiche subite dal rapporto di lavoro in ragione delle variazioni in cui è incorsa la titolarità dello stesso, così come imposto dall'art. 4-bis, comma 5, lett. e-quater ed e-quinqües, del D. Lgs. n. 181/2000, introdotto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 297/2002, modificato dall'art. 1, comma 1183, legge n. 296/2006.

Si tratta della comunicazione obbligatoria che il titolare del rapporto di lavoro deve effettuare con riguardo alla variazione di una delle seguenti condizioni iniziali del rapporto di lavoro che identificano il datore di lavoro:

- a) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- b) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.



Da quanto riscontrato nel quesito (*trasferimento della titolarità di contratti di lavoro da una società ad un'altra*) si desume che la variazione delle condizioni iniziali del rapporto di lavoro (***che si perfeziona con l'atto notarile di vendita***) che identificano il datore di lavoro è riferita al secondo caso e cioè al trasferimento d'azienda o di ramo di essa (*il cessionario ha sempre un codice fiscale diverso dal datore di lavoro cedente*).

L'articolo 2112, comma 1, del cod. civ. dispone che in caso di trasferimento d'azienda il contratto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Pertanto i lavoratori non vanno licenziati e riassunti ma la variazione della titolarità del rapporto di lavoro va comunicata attraverso il modulo "*Unificato VARdatori*", con riferimento alle parti relative al "Trasferimento" (cessione, fusione, cessione ramo d'azienda).

In particolare:

- 1) nel caso di **trasferimento d'azienda per cessione**, il cessionario ha l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni dall'evento, tutti i dati identificativi (del datore di lavoro cedente, delle sedi di lavoro cui i lavoratori vengono destinati, dei lavoratori interessati al trasferimento);
- 2) nel caso di **trasferimento d'azienda per fusione**, il cessionario ha l'obbligo di inviare tante comunicazioni distinte per quanti sono i datori di lavoro cedenti a seguito della fusione, identificando in ciascuna i lavoratori per i quali, per effetto della fusione, ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro;
- 3) nel caso di **cessione di ramo d'azienda**, il cessionario ha l'obbligo di inviare la comunicazione riguardante i soli lavoratori per i quali ha acquisito la titolarità dei rapporti di lavoro, per effetto della cessione.

Sul datore di lavoro cedente incombe l'obbligo soltanto nel caso in cui abbia proceduto a licenziamenti dei lavoratori o si siano verificate delle dimissioni.

In questo caso, mediante il "*modulo Unificato Lav*", deve darne comunicazione entro cinque giorni dall'evento.

Il Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia

Giovanni Zarcone